

CAPPELLI RIOLO
CALDERARO CRISOSTOMO
DEL DIN & PARTNERS

CRCDD NEWS

Gennaio
2024



Studio Legale

Milano Roma Londra
crcdlex.com

Gennaio 2024

SOMMARIO

NORMATIVA E SOFT LAW UE	3
1. ESAs: pubblicati i primi RTS e ITS nell'ambito del c.d. DORA.....	3
2. EBA: estese le linee guida AML ai fornitori di servizi su cripto attività.....	4
3. ESMA: coordinamento sulle attività di vigilanza in materia di controlli pre-negoziazione della MIFID II.....	4
4. BCE: pubblicata la guida alle segnalazioni in relazione alle operazioni infragruppo sui conglomerati finanziari.....	5
NORMATIVA E SOFT LAW ITALIANA	6
5. Controparti centrali: pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia risanamento e risoluzione.....	6
6. AML: pubblicata una nota di chiarimento della Banca d'Italia relativa alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio.....	6
GIURISPRUDENZA	7
7. La violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore da parte del creditore può essere sanzionata con la nullità del contratto di credito e la decadenza del diritto al pagamento degli interessi anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione (Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. III, 11 gennaio 2024, C-755/22 - Pres. Jürimäe, Rel. Piçarra e Safjan).....	7
8. È nullo per difetto di forma scritta il contratto-quadro di investimento in strumenti finanziari sottoscritto solo da uno dei due stipulanti, cointestatari del conto corrente da cui è attinta la provvista per le relative operazioni di investimento, con cnseguente travolgimento integrale degli ordini di acquisto per entrambi (Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9331).....	9
CONSULTAZIONI	11
9. Tesoro: in consultazione lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti.....	11
10. ESMA: in consultazione le linee guida sulla <i>reverse solicitation</i> in relazione al MiCAR.....	12
11. ESMA: in consultazione le linee guida relative alle condizioni e ai criteri per la classificazione dei <i>cripto-asset</i> come strumenti finanziari.....	12

12.	EBA: in consultazione gli orientamenti in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità.....	13
13.	EBA: CRD, in consultazione un progetto di modifica degli ITS in materia di <i>benchmarking</i> per l'esercizio 2025.....	13
14.	EBA: CRR, in consultazione un progetto di RTS in tema di valutazione prudente.....	13
15.	ESAs: in consultazione gli ITS in materia di ESAP.....	14

NORMATIVA E SOFT LAW UE

I. ESAs: pubblicati i primi RTS e ITS nell'ambito del c.d. DORA

- In data 17 gennaio 2024, il Comitato congiunto delle *European Supervisory Authorities* (“ESAs”) ha pubblicato la prima serie di progetti di norme tecniche nell'ambito del Regolamento (UE) 2022/2554 (“DORA”), volte a migliorare la resilienza operativa digitale del settore finanziario dell'Unione europea, rafforzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (“ICT”) degli enti finanziari e i quadri di gestione del rischio di terzi e di segnalazione degli incidenti.
- In particolare, il pacchetto di norme tecniche include:
 - [standard tecnici di regolamentazione \(“RTS”\) sul quadro di gestione del rischio ICT e sul quadro semplificato di gestione del rischio ICT](#) in cui sono identificati elementi relativi alla gestione del rischio ICT con l'obiettivo di armonizzare strumenti, requisiti, metodi, processi e politiche relativi alla gestione di tali rischi anche tra i diversi settori finanziari;
 - [RTS sui criteri per la classificazione degli incidenti legati alle ICT](#) in cui le ESAs specificano l'approccio per la classificazione degli incidenti gravi legati alle ICT, i criteri e le soglie di rilevanza per determinare le minacce informatiche significative, i criteri per la valutazione da parte delle autorità competenti della rilevanza degli incidenti per le autorità competenti di altri Stati membri e i dettagli degli incidenti da condividere a questo proposito, il tutto al fine di garantire un processo armonizzato e semplice di classificazione delle segnalazioni di incidenti in tutto il settore finanziario;
 - [RTS per specificare la politica sui servizi ICT che supportano funzioni critiche o importanti forniti da fornitori di servizi ICT di terze parti](#) nei quali sono indicate gli aspetti rilevanti degli accordi di governance, della gestione del rischio e del quadro di controllo interno che le entità finanziarie dovrebbero tenere in considerazione quando si avvalgono di fornitori di servizi ICT terzi e che mirano a garantire che le entità finanziarie mantengano il controllo dei propri rischi operativi, della sicurezza delle informazioni e della continuità operativa durante l'intero ciclo di vita degli accordi contrattuali con tali fornitori di servizi ICT terzi; e
 - [standard tecnici di attuazione \(“ITS”\) per stabilire i modelli per il registro delle informazioni](#) nei quali (i) sono delineati i modelli che gli enti finanziari devono mantenere e aggiornare in relazione ai loro accordi contrattuali con i fornitori di servizi ICT di terze parti e (ii) è specificato che il registro delle informazioni svolgerà un ruolo cruciale nel quadro di gestione del rischio ICT di terzi delle entità finanziarie e sarà utilizzato dalle autorità competenti e dalle ESAs nel contesto della supervisione della conformità delle entità finanziarie al DORA e per designare i fornitori critici di servizi ICT di terzi che saranno soggetti al regime di supervisione del DORA.

2. EBA: estese le linee guida AML ai fornitori di servizi su cripto attività

- In data 16 gennaio 2024, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha pubblicato il proprio [Final Report](#) con cui ha esteso le sue linee guida sui fattori di rischio di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo (EBA/GL/2021/02) ai cripto asset e ai fornitori di servizi di cripto-asset ("CASP"), apportando le necessarie modifiche. I nuovi orientamenti evidenziano i fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e le misure di attenuazione che i CASP devono prendere in considerazione, rappresentando un importante passo avanti nella lotta dell'UE contro il crimine finanziario.
- In particolare, per evitare che i CASP siano sfruttati per scopi di criminalità finanziaria, è importante che questi ultimi conoscano i rischi e mettano in atto misure che li attenuino efficacemente. A tal fine, le modifiche alle linee guida mirano ad aiutare i CASP a identificare questi rischi, fornendo un elenco non esaustivo di diversi fattori che possono indicare l'esposizione del CASP a livelli più o meno elevati di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a causa dei suoi clienti, dei suoi prodotti, dei suoi canali di consegna e della sua ubicazione geografica. Sulla base di questi fattori di rischio, i CASP possono sviluppare una comprensione della loro base di clienti e identificare quale parte della loro attività è più vulnerabile al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Le linee guida spiegano anche come i CASP dovrebbero adeguare le loro misure di mitigazione, compreso l'uso di strumenti di analisi *blockchain*.
- Data l'interdipendenza del settore finanziario, le nuove linee guida includono anche indicazioni rivolte ad altri istituti di credito e finanziari che hanno come clienti i CASP o che sono esposti alle cripto-attività.
- Le linee guida si applicheranno dal 30 dicembre 2024.

3. ESMA: coordinamento sulle attività di vigilanza in materia di controlli pre-negoziazione della MIFID II

- In data 11 gennaio 2024, la *European Securities and Markets Authority* ("ESMA") ha pubblicato un [comunicato](#), annunciando l'avvio di un'azione comune di vigilanza con le autorità nazionali di vigilanza ("NCAs") con l'obiettivo di valutare l'attuazione dei controlli pre-negoziazione (*pre-trade controls* o "PTC") da parte delle imprese di investimento dell'Unione Europea che utilizzano tecniche di *trading* algoritmico.
- L'uso dei controlli pre-negoziazione è disciplinato dal regime della Direttiva UE 2014/65 (MiFID II) e dal Regolamento delegato (UE) 2017/589 il quale racchiude i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica. Nello specifico, i PTC sono utilizzati dalle imprese di investimento per effettuare controlli al momento dell'immissione degli ordini al fine di limitare e prevenire l'invio di ordini errati per l'esecuzione alle sedi di negoziazione.

- In seguito al c.d. *flash crash* avvenuto nel maggio 2022, l'ESMA e le NCAs hanno focalizzato la loro attenzione sull'attuazione dei PTC nell'UE, raccogliendo informazioni attraverso questionari sottoposti a un campione di imprese di investimento comunitarie. L'azione comune di vigilanza, avviata al fine di ottenere informazioni più dettagliate sull'utilizzo degli stessi, coprirà i seguenti aspetti:
 - l'implementazione dei PTC, compresa la metodologia di calibrazione e l'uso di blocchi rigidi e morbidi nella loro progettazione;
 - la definizione dei c.d. *credit and risk limits* e loro interazione con i PTC;
 - il monitoraggio e quadro di *governance* relativo ai PTC;
 - l'implementazione e il monitoraggio dei PTC in caso di esternalizzazione dell'attività di *trading* in paesi terzi.
- L'azione comune di vigilanza sarà svolta nel corso di tutto il 2024.

4. BCE: pubblicata la guida alle segnalazioni in relazione alle operazioni infragrupo sui conglomerati finanziari

- In data 10 gennaio 2024, la Banca Centrale Europea ("BCE") ha pubblicato una [guida](#) alla segnalazione delle concentrazioni significative di rischio e delle operazioni infragrupo da parte dei conglomerati finanziari. La guida assume rilievo per i conglomerati finanziari che fanno capo a un ente creditizio classificato dalla BCE come ente significativo.
- L'obiettivo della guida è di fornire coerenza, efficacia e trasparenza in relazione all'approccio che la BCE adotterà nei casi in cui assume il ruolo di coordinatore per la vigilanza di un conglomerato finanziario, in conformità con i criteri stabiliti dal diritto europeo. In particolare, la guida si propone di essere di ausilio ai conglomerati finanziari nel predisporre i processi interni necessari per la segnalazione di significative concentrazioni di rischio e operazioni infragrupo, tramite l'utilizzo dei modelli previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/24542 che stabilisce norme tecniche di attuazione in materia.
- La BCE ha inoltre pubblicato il [feedback](#) in merito alla consultazione pubblica precedentemente promossa dalla stessa in relazione alla presente tematica.

NORMATIVA E SOFT LAW ITALIANA

5. Controparti centrali: pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia di risanamento e risoluzione

- In data 16 gennaio 2024, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il [D. Lgs. n. 224](#) (il “**Decreto 224**”), contenente l’allineamento della normativa nazionale alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2021/23 (il “**Regolamento 23**”), relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali.
- Il Decreto 224, che si applica alle controparti centrali con sede legale in Italia, riporta:
 - l’indicazione della Banca d’Italia quale unica autorità di risoluzione competente nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia;
 - la designazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze quale unico ministero competente nei confronti delle controparti centrali con sede legale in Italia ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, del Regolamento 23;
 - la determinazione da parte della Banca d’Italia, di Consob e del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle modalità per la tempestiva condivisione delle informazioni al fine di garantire efficienza nella gestione delle crisi;
 - chiarimenti sulla definizione di controparte centrale in dissesto ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento 23; e
 - chiarimenti sul contenuto del provvedimento con cui la Banca d’Italia dispone l’avvio della risoluzione, il quale dovrà contenere: (i) i presupposti per l’avvio della risoluzione; (ii) il programma di risoluzione; (iii) le modalità di attuazione del programma di risoluzione; e (iv) le indicazioni dello strumento previsto dall’articolo 42 del Regolamento 23 (*Stumento della CPP-ponete*).
- Il Decreto 224 è entrato in vigore il 31 gennaio 2024. Le disposizioni di attuazione del Decreto dovranno essere emanate da Banca d’Italia e dalla Consob entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto 224.

6. AML: pubblicata una nota di chiarimento della Banca d’Italia relativa alle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio

- In data 9 gennaio 2024, la Banca d’Italia ha pubblicato una [nota di chiarimento](#) (la “Nota”) in merito all’applicazione delle “[Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio](#)” del 26 marzo 2019 come modificate in seguito al recepimento dagli Orientamenti EBA sulle politiche e le

procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ([EBA/GL/2022/05](#)).

- I chiarimenti forniti riguardano principalmente le disposizioni relative:
 - all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
 - all'assetto dei presidi antiriciclaggio e, in particolare, alla funzione antiriciclaggio;
 - alle disposizioni generali applicabili ai gruppi;
 - al responsabile antiriciclaggio nei gruppi e ad alcune disposizioni transitorie sempre connesse all'esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

GIURISPRUDENZA

7. La violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore da parte del creditore può essere sanzionata con la nullità del contratto di credito e la decadenza del diritto al pagamento degli interessi anche quando il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione (Corte di giustizia dell'Unione europea, Sez. III, 11 gennaio 2024, C-755/22 - Pres. Jürimäe, Rel. Piçarra e Safjan)

- La controversia su cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) si è pronunciata con la sentenza in commento trae origine dalla contestazione avanzata da una società commerciale dinanzi agli organi giurisdizionali della Repubblica Ceca in relazione alla valutazione del merito creditizio di un consumatore, il quale aveva ceduto alla società ricorrente i crediti che avrebbe potuto vantare nei confronti del proprio creditore sulla base di un contratto di credito al consumo.
- Nello specifico, la società ricorrente aveva fatto valere dinanzi al giudice del rinvio la nullità di tale contratto e aveva domandato il pagamento della differenza tra l'importo del capitale del credito e l'importo rimborsato dal consumatore maggiorato degli interessi di mora, sostenendo che il creditore era venuto meno al proprio obbligo di valutare la solvibilità del consumatore.
- In tale contesto, il giudice del rinvio aveva deciso di sospendere il procedimento in corso al fine di richiedere chiarimenti alle CGUE in merito alla possibilità di sanzionare il prestatore di credito alla luce della direttiva 2008/48 nel caso in cui la violazione dell'obbligo di valutare il merito creditizio non abbia comportato conseguenze pregiudizievoli per il consumatore e quest'ultimo abbia rimborsato interamente il credito senza sollevare obiezioni rispetto al contratto durante il periodo di rimborso.

- Interrogata a riguardo, la Corte ha dichiarato che la questione pregiudiziale doveva essere risolta attraverso un'analisi del disposto degli artt. 8 e 23 della direttiva 2008/48, riguardanti l'obbligo di verifica del merito creditizio del consumatore e le misure applicabili per sanzionare la violazione di tale obbligo.
- Per quanto riguarda l'eventuale regolarizzazione di una violazione dell'art. 8 della direttiva per effetto dell'esecuzione integrale del contratto di credito, la CGUE ha ritenuto opportuno ricordare che *“per interpretare una disposizione del diritto dell'Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera di quest'ultimo, ma anche del suo contesto, e, in particolare, degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esso fa parte”*.
- In particolare, la CGUE ha dichiarato che dalla formulazione di detto articolo risulta che *“il creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore prima della conclusione di un contratto di credito”*, ma che *“questa sola circostanza non consente tuttavia di stabilire se, ed eventualmente a quali condizioni, l'esecuzione integrale del contratto di credito possa porre rimedio all'esistenza di una violazione dell'obbligo del creditore di valutare il merito creditizio del consumatore, tanto più che la direttiva 2008/48 non determina né il modo in cui il creditore deve adempiere tale obbligo [...], né gli obblighi imposti a quest'ultimo in funzione del risultato della violazione”*.
- Quanto all'esame degli obiettivi perseguiti dall'art. 8 della direttiva 2008/48, la Corte ha osservato da un lato *“che l'obbligo del creditore consistente nel valutare la solvibilità del consumatore tende a prevenire il semplice rischio di sovraindebitamento o di insolvenza risultante da una verifica insufficiente della capacità e della propensione di quest'ultimo a rimborsare il credito”*, dall'altro che *“la responsabilizzazione dei creditori e la prevenzione di pratiche irresponsabili nella concessione di crediti ai consumatori contribuiscono in modo essenziale al buon funzionamento del mercato del credito al consumo”*.
- Ciò chiarito, la CGUE ha concluso che una violazione dell'obbligo di verificare il merito creditizio del consumatore non può essere sanata per il solo fatto dell'esecuzione integrale del contratto di credito, dal momento che le conseguenze finanziarie pregiudizievoli che la direttiva 2008/48 mira a prevenire potrebbero parimenti verificarsi a seguito del rimborso e che la circostanza per cui il consumatore non ha mosso alcuna obiezione rispetto a tale contratto debba essere considerata irrilevante.
- Per quanto riguarda la configurazione di un regime di sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi dell'art. 8 della direttiva 2008/48, la CGUE ha affermato che *“conformemente all'art. 23 di detta direttiva, tale regime deve essere definito in modo tale che le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive”*.
- A tal fine, *“la severità delle sanzioni dovrà essere adeguata alla gravità delle violazioni che esse reprimono, garantendo un effetto realmente dissuasivo senza tuttavia eccedere quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti dall'art. 8 della direttiva 2008/48”*.

- Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la Corte ha risposto alla questione principale evidenziando che, sebbene spetti al giudice del rinvio verificare se le sanzioni previste dal diritto nazionale soddisfino i requisiti di cui sopra, in linea generale il principio di proporzionalità non osta a che *“qualora il creditore abbia violato il suo obbligo di valutare il merito creditizio del consumatore, tale creditore sia sanzionato, conformemente al diritto nazionale, con la nullità del contratto di credito al consumo e la decadenza del suo diritto al pagamento degli interessi convenuti, anche quando tale contratto sia stato integralmente eseguito dalle parti e il consumatore non abbia subito conseguenze pregiudizievoli per effetto di tale violazione”*.
- Per consultare il provvedimento, cliccare [qui](#).

8. È nullo per difetto di forma scritta il contratto-quadro di investimento in strumenti finanziari sottoscritto solo da uno dei due stipulanti, cointestatari del conto corrente da cui è attinta la provvista per le relative operazioni di investimento, con conseguente travolgimento integrale degli ordini di acquisto per entrambi (Cass. civ., sez. I, 8 aprile 2024, n. 9331)

- Con il provvedimento in esame, la prima sezione della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sul tema della nullità del contratto-quadro di intermediazione finanziaria (il **“Contratto Quadro”**) sottoscritto da uno solo dei due stipulanti, coniugi cointestatari del conto corrente da cui è attinta la provvista per le relative operazioni di investimento finanziario, e delle conseguenze che da tale nullità discendono sui relativi ordini di acquisto.
- In particolare, la Corte di Cassazione è stata chiamata a stabilire se la nullità del Contratto Quadro per difetto di forma scritta, nella specie risultata apocrifia, limitatamente alla posizione di uno dei cointestatari del conto potesse estendersi all'intero Contratto Quadro e, conseguentemente, travolgere i relativi ordini di acquisto, non soltanto rispetto al coniuge cointestatario non firmatario, ma anche nei confronti dell'altro coniuge, unico sottoscrittore del Contratto Quadro e autore degli ordini di acquisto.
- Sul punto, la sentenza oggetto di gravame dinanzi la Corte di Cassazione aveva stabilito che *“non era possibile estendere all'intero contratto [...] la nullità accertata per difetto di forma scritta limitatamente alla posizione della [...] cointestataria del conto [...], la cui partecipazione al contratto non poteva considerarsi essenziale (ex art. 1420 c.c.), essendo titolare di una posizione giuridica di contitolarità ma autonoma e distinta dal coniuge”*.
- Tale statuizione si è basata su due ordini di ragioni, entrambi disattesi e non condivisi dalla Corte di Cassazione.
- In primo luogo, la Corte di merito aveva ritenuto che *“la nullità riguardante una sola parte [...] non comporti la nullità dell'intero contratto, avendo escluso [...] la [sua] essenzialità della partecipazione al contratto, inteso come plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420”*, disposizione normativa, quest'ultima, secondo cui *“nei contratti con più di due parti,*

in cui le prestazioni di ciascuna sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.

- Sennonché, tale impostazione non è stata ritenuta condivisibile dalla Corte di Cassazione, la quale ha invece affermato che “[i]l paradigma di cui all’art. 1420 c.c. (nullità in senso soggettivo) non è pertinente rispetto al contratto in questione che, seppur stipulato da più investitori con la banca, non è qualificabile come “contratto plurilaterale” cioè “con più di due parti”, ma come contratto di scambio senza “uno scopo comune””.
- La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che ciò che caratterizza la categoria dei contratti plurilaterali, a cui deve essere applicata la disciplina prevista dall’art. 1420 c.c., “non è il numero dei partecipanti maggiore di due, ma l’essere le prestazioni di ciascuno di essi dirette al conseguimento di uno scopo comune [...] il che non si verifica nel contratto di intermediazione finanziaria”.
- Per converso, i giudici di legittimità hanno qualificato il Contratto Quadro alla stregua di un contratto bilaterale con “parte soggettivamente complessa”, in ragione del fatto che devono essere acquisite “nella fase formativa dello stesso e con le modalità previste dalla legge, le manifestazioni di volontà di tutti coloro che la compongono”.
- In secondo luogo, a fondamento della propria decisione, la Corte di merito aveva evocato, seppure implicitamente, l’argomento secondo cui “gli intestatari del conto corrente – che funge da provvista per operazioni di investimento finanziario – [hanno] la facoltà [...] di compiere operazioni anche separatamente (art. 1854 c.c.) [il che] renderebbe quelle compiute [dal coniuge firmatario del Contratto Quadro], in forza del contratto-quadro da lui sottoscritto, valide e vincolanti per sé, oltre che per [l’altro coniuge]”.
- Anche tale argomentazione non è stata condivisa dalla Corte di Cassazione la quale, dopo avere precisato che “la facoltà per i cointestatari del conto di compiere le operazioni anche separatamente non può essere presunta per il sol fatto che il conto risulti intestato a più persone [dovendo] essere rigorosamente dimostrata da chi vi abbia interesse”, ha avuto modo di chiarire che “la disposizione di cui all’art. 1854 c.c. è solo apparentemente utile a risolvere la questione controversa in causa”.
- Ai fini della risoluzione della controversa questione, la Corte di Cassazione ha ritenuto utile richiamare il principio in precedenza dalla stessa espresso in una fattispecie parzialmente diversa a quella oggetto di esame, secondo cui “nello stabilire che, per il caso di conto corrente cointestato, l’azione individuale di un cointestatario è idonea a vincolare pure gli altri cointestatari, la norma dell’art. 1854 cod. civ. fa inequivoco riferimento in via esclusiva ai prelievi dal conto”, sicché “la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica nessuna efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono governati dal contratto-quadro stipulato tra la banca e uno dei cointestatari”.
- Su tale base, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “l’abilitazione di uno degli intestatari ad operare disgiuntamente sul conto con efficacia vincolante per sé e per l’altro o gli altri intestatari è limitata alle operazioni di prelievo sul conto, ma non si riferisce alle

successive operazioni e iniziative negoziali realizzate tramite l'utilizzo delle somme prelevate". Il che ha portato i giudici di legittimità a ritenere non conferente al caso di specie il meccanismo previsto dall'art. 1854 c.c., atteso che tale disposizione "disciplina il diverso rapporto di conto corrente verso la banca, nei cui confronti opera la responsabilità solidale dei correntisti per i "saldi dei conti" a condizione che sia valido, anche formalmente, il rapporto relativo all'investimento in strumenti finanziari nei confronti dei due investitori".

- Ciò chiarito, la Corte di Cassazione ha evidenziato che se tale rapporto è retto, come nella specie, "da un (unico) contratto-quadro sottoscritto solo da uno dei due stipulanti", allora "esso è nullo per difetto di forma scritta, con conseguente travolgimento integrale degli ordini di acquisto per entrambi".
- Alla luce di quanto precede, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "in tema di intermediazione finanziaria, il contratto-quadro sottoscritto da uno solo dei due investitori è nullo per difetto di forma scritta, ai sensi dell'art. 23 t.u.f., con conseguente travolgimento degli ordini di acquisto nei confronti di entrambi, senza necessità di valutare se la partecipazione dell'altro (la cui sottoscrizione nella specie è risultata apocrifia) sia stata essenziale, non essendo il contratto in questione qualificabile come plurilaterale, ai sensi dell'art. 1420 c.c., ma come contratto bilaterale con parte soggettivamente complessa".
- Per consultare il provvedimento clicca [qui](#).

CONSULTAZIONI

9. Tesoro: in consultazione lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti

- In data 31 gennaio 2024, il Dipartimento del Tesoro ha posto in pubblica consultazione lo schema di proposta di recepimento della direttiva 2021/2167 relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti.
- La proposta è stata elaborata dal Dipartimento del Tesoro, all'esito di un primo confronto tecnico con le Autorità competenti. Lo schema è presentato riproducendo il testo del d.lgs. n. 385/1993 e del d.lgs. n. 39/2010 come risulterebbero emendati e integrati sulla base dell'intervento di attuazione in questione.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 29 febbraio 2024.

10. ESMA: in consultazione le linee guida sulla *reverse solicitation* in relazione al MiCAR

- In data 29 gennaio 2024, la *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”) ha posto in pubblica consultazione le linee guida previste dal Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati dei *cripto-asset* (“MiCAR”) in materia di sollecitazione inversa (*reverse solicitation*), per tale intendendosi la prestazione di servizi per le cripto-attività su iniziativa esclusiva del cliente ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 3 del MiCAR.
- Con tale consultazione l’ESMA si pone l’obiettivo di ricevere e raccogliere opinioni e indicazioni sulla proposta di linee guida relative alle condizioni di applicazione dell’esenzione dalla *reverse solicitation* e alle pratiche di vigilanza che le autorità nazionali competenti possono adottare per impedirne l’elusione.
- In particolare, l’ESMA ribadisce come la fornitura di servizi di criptovalute da parte di un’impresa di un paese terzo debba essere limitata in modo stringente ai casi in cui il servizio venga svolto su iniziativa del cliente. Questa esenzione deve pertanto essere intesa come molto stringente e da considerarsi come un’eccezione, non potendo essere utilizzata da un’impresa per aggirare il regime del MiCAR.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 29 aprile 2024.

11. ESMA: in consultazione le linee guida relative alle condizioni e ai criteri per la classificazione dei *cripto-asset* come strumenti finanziari

- In data 29 gennaio 2024, la *European Securities and Markets Authority* (“ESMA”) ha posto in pubblica consultazione le linee guida previste dal Regolamento (UE) 2023/1114 sui mercati degli *cripto-asset* (“MiCAR”) relative alle condizioni e ai criteri per la classificazione dei *cripto-asset* quali strumenti finanziari ai sensi della normativa finanziaria europea.
- Con tale consultazione l’ESMA si pone l’obiettivo di ricevere e raccogliere opinioni e indicazioni al fine di stabilire condizioni e criteri chiari per la classificazione dei *cripto-asset* come strumenti finanziari. Questa iniziativa, che fa seguito a un precedente contributo dell’ESMA, mira a creare un ponte tra il MiCAR e le altre direttive sui servizi finanziari (su tutte la Direttiva (UE) 2014/65 (MIFID II)) e a garantire che le criptovalute possano essere classificate come strumenti finanziari, assicurando coerenza sul piano normativa e sostenendo lo sviluppo del mercato dei *cripto-asset* nell’Unione.
- L’obiettivo dichiarato dall’ESMA è che, una volta finalizzate, queste linee guida possano fornire la necessaria chiarezza sulla tematica e fornire alle autorità nazionali competenti e ai partecipanti al mercato condizioni e criteri strutturati ma flessibili per determinare se un *cripto-asset* possa essere classificato come strumento finanziario.

- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 29 aprile 2024.

12. EBA: in consultazione gli orientamenti in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità

- In data 18 gennaio 2024, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha posto in consultazione (la "**Consultazione**") la bozza di Orientamenti in materia di gestione dei rischi ESG (gli "**Orientamenti**") nel contesto della Direttiva (UE) 2013/36 ("**CRD**").
- Tale bozza di Orientamenti delinea i requisiti relativi ai processi interni e alle modalità di gestione dei rischi ESG che gli istituti dovrebbero porre in essere ed implementare, in particolare non appena verrà introdotto nella CRD il nuovo articolo 87 *bis* relativo agli standard minimi e alle metodologie di riferimento per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei rischi ESG da parte delle istituzioni.
- La [Consultazione](#) rimarrà aperta fino al 18 aprile 2024.

13. EBA: CRD, in consultazione un progetto di modifica degli ITS in materia di benchmarking per l'esercizio 2025

- In data 18 gennaio 2024, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha posto in consultazione (la "**Consultazione**") un progetto di modifica delle norme tecniche di attuazione ("**ITS**") di cui al Regolamento (UE) 2016/1070 in materia di *benchmarking* dei modelli interni.
- In particolare, l'EBA ha proposto un aggiornamento delle informazioni da raccogliere in materia di *benchmarking* per l'esercizio relativo all'anno 2025, richiedendo particolare attenzione nella valutazione degli aspetti relativi ai rischi di mercato, al rischio di credito e ai modelli contabili di classificazione, misurazione e valutazione degli strumenti finanziari di cui all'IFRS 9.
- La [Consultazione](#) rimarrà aperta fino al 27 marzo 2024.

14. EBA: CRR, in consultazione un progetto di RTS in tema di valutazione prudente

- In data 16 gennaio 2024, l'*European Banking Authority* ("EBA") ha posto in consultazione (la "**Consultazione**") un progetto di modifica alle norme tecniche di regolamentazione relative alla valutazione prudente (*Regulatory Technical Standards* e, di seguito, gli "**RTS**"), ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 14, del Regolamento (UE) 575/2013 ("**CRR**").
- In particolare, il Regolamento Delegato (UE) 2016/101 che integra il CRR (il "**Regolamento 101**") disciplina le rettifiche di valore supplementari e ha definito, per la

prima volta, una metodologia comune e armonizzata per la valutazione delle attività al *fair value* a fini prudenziali. Nonostante il Regolamento 101 abbia garantito sin dalla sua entrata in vigore un certo grado di conformità in un ambito in cui esisteva una vasta gamma di prassi diverse, l'EBA ha rilevato che permangono tuttora alcune difformità.

- La Consultazione propone alcune modifiche al Regolamento 101 proprio al fine di risolvere alcuni problemi emersi durante l'attuazione di tale Regolamento 101.
- La [Consultazione](#) rimarrà aperta fino al 16 aprile 2024.

15. ESAs: in consultazione gli ITS in materia di ESAP

- In data 8 gennaio 2024, il Comitato congiunto delle *European Supervisory Authorities* ("ESAs") ha pubblicato un documento di consultazione relativo ai progetti di norme tecniche di attuazione che specificano i compiti degli organismi di raccolta e determinate funzionalità dell'*European Single Access Point* ("ESAP") ai sensi del Regolamento (UE) 2023/2859.
- In particolare, Regolamento (UE) 2023/2859 mira a facilitare l'accesso alle informazioni già divulgate dalle società sulla base di direttive/regolamenti settoriali. Il sistema ESAP, infatti, è un sistema di segnalazione in due fasi: in una prima fase, gli enti segnalanti devono presentare le informazioni a un organismo di raccolta, e in una seconda fase gli organismi di raccolta devono presentare le informazioni all'ESAP. Tutti gli organismi di raccolta dovranno trasmettere all'ESMA le informazioni raccolte dai soggetti segnalanti.
- In linea con il mandato conferito con il Regolamento (UE) 2023/2859, la consultazione delle ESAs si articola in due parti distinte:
 - specificazione dei compiti degli organismi di raccolta (articolo 5 del Regolamento); e
 - funzionalità dell'ESAP.
- La [consultazione](#) rimarrà aperta fino al 8 marzo 2024.

CRCCD NEWS a cura di:

Nicola Baresi
nicola.baresi@crccdlex.com

Martina Baldi
martina.baldi@crccdlex.com

Andrea Stefano Carrieri
andrea.carrieri@crccdlex.com

Hanno collaborato alla presente edizione:
Chiara Bazzarini, Bianca Casini, Lorenzo Fiore, Francesca Ricciardi e Giulia Vianello.